

comunitario relativo ai medicinali per uso umano (con modifiche e integrazioni) debba essere interpretato nel senso che vieta la pubblicazione, nell'ambito di una pubblicità di medicinali, di affermazioni contrastanti con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, ma che non impone che tutte le affermazioni contenute nella pubblicità stessa siano contenute anche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto o che possano essere dedotte dalle informazioni ivi contenute.

(¹) GU L 311, pag. 67:

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Plovdivski rayonen sad (Bulgaria) il 6 luglio 2009 — Vasil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet — Sofia, Filial Plovdiv

(Causa C-250/09)

(2009/C 220/45)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Plovdivski rayonen sad

Parti

Ricorrente: Vasil Ivanov Georgiev

Convenuta: Tehnicheski universitet — Sofia, Filial Plovdiv

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (¹), ostino all'applicazione di una legge nazionale che non consente la conclusione di contratti di lavoro a tempo indeterminato con professori che hanno compiuto i 65 anni di età. Se, in tale contesto e più concretamente tenendo conto dell'art. 6, n. 1, della direttiva, le misure menzionate all'art. 7, n. 1, sesto comma, della legge sulla tutela contro le discriminazioni, le quali introducono limiti di età per l'occupazione di un concreto posto di lavoro, siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima nonché proporzionate, tenuto presente che la direttiva è stata pienamente trasposta nel diritto bulgaro.
- 2) Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all'applicazione di una legge nazionale in forza della quale i professori che hanno compiuto i 68 anni di età vengono pensionati obbligatoriamente. Se, sulla scorta dei fatti e delle circostanze che caratterizzano la presente causa e nel caso dell'accertamento di un conflitto fra le disposizioni della direttiva e il diritto nazionale pertinente che ha recepito la direttiva, sia possibile che l'inter-

pretazione delle disposizioni del diritto comunitario comporti la disapplicazione del diritto nazionale.

(¹) GU L 303, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 10 luglio 2009 — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

(Causa C-256/09)

(2009/C 220/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bianca Purrucker

Convenuto: Guillermo Vallés Pérez

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni di cui agli artt. 21 e segg. del regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (¹) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis»), disposizioni concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di altri Stati membri ai sensi dell'art. 2, n. 4, del regolamento Bruxelles II bis, siano applicabili anche ai provvedimenti provvisori esecutivi concernenti il diritto di affidamento ai sensi dell'art. 20 del regolamento Bruxelles II bis.

(¹) GU L 338, pag. 1.

Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-258/09)

(2009/C 220/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e A..Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, avendo autorizzato nella Regione vallone il funzionamento di impianti esistenti non conformi ai requisiti previsti degli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2 e ciò malgrado la scadenza del 30 ottobre 2007, come previsto dall'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽¹⁾, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di predetta direttiva.

— condannare Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la messa in conformità degli impianti esistenti, il cui utilizzo può avere un'incidenza sulle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo nonché sull'inquinamento, è scaduto il 30 ottobre 2007, a norma dell'art. 5, n. 1, della direttiva 2008/1/CE. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per conformarsi a tale requisito nella Regione vallone o, ad ogni modo, non ne aveva informato la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 24, pag. 8.

Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-259/09)

(2009/C 220/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Marghelis, P. Van den Wyngaert, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE⁽¹⁾, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in ai sensi della direttiva;

— condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 1° maggio 2008.

⁽¹⁾ GU L 102, pag. 15.

Impugnazione proposta il 13 luglio 2009 dall'Activision Blizzard Germany GmbH (già CD-Contact Data GmbH) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 30 aprile 2009, causa T-18/03, CD-Contact Data GmbH/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-260/09 P)

(2009/C 220/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Activision Blizzard Germany GmbH (già CD-Contact Data GmbH) (rappresentanti: avv.ti J.K. de Pree e E.N.M. Raedts)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata in quanto respinge il ricorso di Contact Data diretto all'annullamento della Decisione;
- annullare la Decisione almeno nella parte relativa a Contact Data;
- in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso di Contact Data diretto all'annullamento della Decisione e rimettere la causa al Tribunale di primo grado;
- condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lamenta un'errata qualificazione giuridica dei fatti da parte del Tribunale, il quale avrebbe concluso per l'esistenza di un accordo vietato ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE tra Nintendo of Europe GmbH (in prosieguo: «Nintendo») e Contact Data senza prima accertare se lo scopo di tale accordo fosse limitare il commercio parallelo attivo o il commercio parallelo passivo.

L'accordo di distribuzione, in sé del tutto lecito, avrebbe vietato il commercio parallelo attivo consentendo, invece, quello passivo. Eppure il Tribunale avrebbe inferito da svariati fax inviati da Contact Data che essa partecipasse al sistema di scambio di informazioni di Nintendo per denunciare importazioni parallele in violazione dell'art. 81, n. 1, CE. Tale conclusione integrerebbe